



# COMUNE DI SAN ZENONE AL PO

PROVINCIA DI PAVIA

## CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.21 DEL 28/09/2020

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **ventuno** e minuti **quindici** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Granata Simona - Sindaco	Sì
2. Barbaini Maria Rita - Consigliere	Sì
3. Brambilla Paolo - Consigliere	Sì
4. Lanzi Francesco Maurizio - Consigliere	Sì
5. Rio Roberto - Consigliere	Sì
6. Tacconi Maddalena - Consigliere	Giust.
7. Zanenga Giuliano - Consigliere	Sì
8. Pini Alessandra - Consigliere	Sì
9. Simone Carmine - Consigliere	No
10. Piacenza Diego - Consigliere	No
11. Barbieri Giampiero - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 4

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Fazia Mercadante Umberto**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Granata Simona** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Vista la legge 77/2020 che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio nonché per i relativi tributi compreso la Tari 2020 nonché il relativo regolamento con decorrenza 1 gennaio 2020.

Ritenuto modificare l'art. 23 del vigente regolamento della tassa TARI approvata con delibera di C.C. N. 15 DEL 21/7/2014, per agevolare i non residenti applicando la riduzione del 20% della quota variabile togliendo la medesima riduzione ai residenti con un unico componente nello stato di famiglia, in quanto le abitazioni dei non residenti sono occupate stagionalmente.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

il parere favorevole del Responsabile Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'Organo di Revisione Contabile, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI espressi dagli aventi diritto nella forma di legge:

Presenti e votanti: n. 7 ;

Favorevoli: n.6 ;

Astenuti : n. 1 (Barbaini )

DELIBERA

- Di modificare l'art 23 del regolamento della tassa rifiuti Tari nel seguente modo :

### **Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni e con le seguenti modalità:
  - a) Abitazioni occupate da famiglie NON dimoranti abitualmente e NON residenti anagraficamente, riduzione del 20% sulla parte variabile della tassa dovuta per l'utenza domestica.

.....omissis

Con votazione unanime, stante l'urgenza si dichiara la presente immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Granata Simona

---

Il Segretario Comunale

Dr. Fazia Mercadante Umberto

---